

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2474

Adottata dal Direttore Generale in data 13 NOV. 2003

Oggetto: Lavori di completamento e Realizzazione di nuovi vani nel caseggiato EX INAM - in P.zza S. Ponziano - 3^a Fase - *Autorizzazione al Subappalto* - Ditta PALMAS GIAMPAOLO.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP. il quale:

- Richiamate
- la delibera n° 1362 del 27.03.01 di affidamento incarico della progettazione e D.L. all'Ing. Gianni Cauli;
 - la delibera n° 2050 del 09.07.2001 di approvazione del progetto esecutivo delle opere in oggetto per un importo di € 292.090,72 (£ 330.453.670), finanziate con i fondi finalizzati di cui al Piano Investimenti 1997, ai sensi del D.A.I.S. n° 296 del 25.02.98;

 - la delibera n° 2679 del 18.10.01 di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta PALMAS GIAMPAOLO, con un ribasso del 12,45% sull'importo a base d'asta di € 134.278,79 (£ 260.000.000) e quindi per un importo contrattuale di € 117.561,08 (£ 227.630.000) + gli oneri per la sicurezza pari a € 774,69 (£ 1.500.000), per un importo contrattuale complessivo di € 118.335,77 (£ 229.130.000) + IVA;
- Visto
- il contratto Rep. n° 49 del 05.03.02 reg. ad Iglesias il 12.03.02 al n° 391 M. 3°;
- Vista
- la nota del 28.02.2003 con la quale la Ditta appaltatrice chiede l'autorizzazione all'affidamento in subappalto dei Lavori di Posa in Opera di Impianti telefonici, dati ed elettrici, relativi all'intervento di cui in oggetto, alla Ditta G.A. di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l. di UTA (CA);
- Considerato
- che il termine dell'evasione della suddetta richiesta è stato prorogato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, 9° comma, 3° periodo, della legge 19 marzo 1990, n° 55, in quanto le lavorazioni di che trattasi risultavano interessate da variazioni ed aggiunte come si rileva dalla perizia approvata con Deliberazione n° 2068 del 24.09.03;
- Preso Atto
- dell'attestazione sulla legittimità della richiesta rilasciata, dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giorgio Sulas, in calce agli atti prodotti dalla Ditta a corredo della medesima;
- Ritenuto
- che, ai sensi del disposto dell'art. 18 della L. 19.03.90, n. 55, nulla osta all'accoglimento dell'istanza di che trattasi;

PROPONE

- " di acquisire agli atti aziendali e di accogliere l'istanza di autorizzazione all'affidamento in subappalto, presentata dalla Ditta appaltatrice, dei Lavori di Posa in Opera di Impianti telefonici, dati ed elettrici relativi all'intervento di cui in oggetto, alla Ditta G.A. di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l. di UTA (CA), sussistendo le condizioni contemplate dall'art. 18 della L. 19.03.90, n. 55,



IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali l'istanza, presentata dalla Ditta appaltatrice e di autorizzarla all'affidamento in subappalto, dei Lavori di Posa in Opera di Impianti telefonici, dati ed elettrici relativi all'intervento di cui in oggetto, alla Ditta G.A. di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l. di UTA (CA) ai sensi della citata L. 19.03.90, n. 55.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Dir. Amm/

Dir/San/

Resp. Acq./G. Agullini

Resp. Sett. Tec. OO. PP./C. Cocco

Resp. Proc./G. Sulas

Add./M. Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali ,

Attesta che la deliberazione

n° 2474 del 13 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 17 NOV. 2003 al 1 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Sett. Tec. OO.PP.

IMPRESA EDILE
PALMAS GIAMPAOLO
Via Nenni n° 13 - 09015 DOMUSNOVAS
Tel. 078171110-72324
Codice fiscale PLM GPL 39L30 D334U
Partita I.V.A. 00278510920

Domusnovas, 28/02/2003

Spett.le Azienda U.S.L. N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 - CARBONIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI POSA IN OPERA DI
IMPIANTI TELEFONICI DATI ED ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL
CASEGGIATO EX INAM - IN PIAZZA SAN PONZIANO A CARBONIA

Richiesta di autorizzazione subappalto.

La sottoscritta Impresa esecutrice dei lavori di cui all'oggetto,

CHIEDE

ai sensi della Legge 19.03.90 n° 55 e dell'art. 34 della Legge 18.11.98 n° 415,
l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione degli impianti elettrici.

- alla Ditta G.A. di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l. sede legale in Via Regina Margherita n°
23 09010 UTA (CA) P.I. 02633880923. L'importo presunto del subappalto ammonta a €
21.589,11 (dicono euro ventunomicecinquecentottantanove/11)

A tal fine dichiara:

- che l'importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall'art. 34
della Legge 18/11/98 n° 415;
- che la Ditta subappaltatrice è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. 213056 ;
- che a norma dell'art. 2359 del C.C. tra la sottoscritta e la Ditta subappaltatrice non
esistono forme di collegamento e controllo;

- che non sussistono nei confronti della subappaltatrice, alcuno dei divieti previsti dell'art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Con osservanza.

IMPRESA EDILE
PALMAS GIAMPAOLO
Via G. Nenni, 13 - Tel. 74110
09015 - 09015 NOVAS
SOD. 456/PLM GR. 20190-19321
Partita IVA 02378510920

Allegati:

- Contratto di subappalto;
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.



V° si approva
Il Responsabile del Procedimento
[Signature]

Spett.le Azienda U.S.L. N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 - CARBONIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI POSA IN OPERA DI IMPIANTI TELEFONICI DATI ED ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO EX INAM - IN PIAZZA SAN PONZIANO A CARBONIA.

Il sottoscritto Aiana Adriano nato a BADEN (CH) il 18.03.1970 e residente in V.co 4 R. Margherita n. 8/A nel comune di Uta Codice Fiscale NAI DRN 70C18 Z133K, in qualità di Amministratore della Ditta G.A di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l. con sede legale in via Regina Margherita n° 23 09010 Uta (CA) P.I. 02633880923 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 26 della Legge 15/68, cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- 1) Che la società è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n° 213056, che non esistono carichi pendenti, o condanne penali che possano in alcun modo precludere la partecipazione e ammissibilità alla presente gara;
- 2) Di essere l'Amministratore della ditta G.A di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l.;
- 3) Che il Direttore Tecnico è il Sig. Aiana Davide nato a Cagliari il 21.12.1977 e residente in loc. Is Arrirelis nel Comune di Uta
- 4) Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, in amministrazione controllata o di concordato preventivo; che le precedenti procedure non sono in corso e non si sono verificate dalla data di costituzione della società e che in ogni modo non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- 5) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto previsto dall'art. 10 della L. 31.05.65 n° 575 e successive modificazioni e integrazioni.

UFA 28/02/2003

Adriano Aiana

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

ART. 1

Definizioni

Tra l'Impresa Palmas Giampaolo con sede in Domusnovas Via Nenni 13, P.IVA 00278510920, in appresso denominata Impresa e la Ditta G.A. di GIULIO AIANA & FIGLI s.r.l. sede legale in Via Regina Margherita n° 23 09010 UTA (CA) P.I. 02633880923 in appresso denominata Subappaltatore, si stipula e si conviene quanto in appresso specificato.

ART. 2

Premesse

Si premette:

- a) che l'Impresa, in forza del contratto d'appalto Rep. n° 49 in data 05.03.2002 e registrato ad Iglesias al n° 931 mod. 3°, assumeva per conto del Committente Azienda U.S.L. N° 7 l'esecuzione dei lavori di IMPIANTI TELEFONICI DATI ED ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI VANI NEL CASEGGIATO EX INAM - IN PIAZZA SAN PONZIANO A CARBONIA che l'Impresa è giunta nella determinazione di affidare in subappalto al Subappaltatore l'esecuzione delle opere come di seguito specificate;
- b) che il Subappaltatore
- risulta iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari al n° 213056 del Registro Ditte;
 - risulta intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
presso l'I.N.A.I.L. - sede di Cagliari n° 30274727/00
presso l'I.N.P.S. - sede di Cagliari n° 1706078791

risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- c) che l'Impresa resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, dell'Amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dal Subappaltatore, salvo quanto infra previsto;
- d) che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 23 ottobre 1960 n° 1369, della Legge 20 maggio 1970, n° 300, della Legge 13 Settembre 1982, n° 646, Legge n° 55 del 19.03.1990 e art. 34 della Legge 11.02.1994 n° 109, così come dalla Circolare del Ministro LL.PP. del 07.10.1996 n° 4488/UL, art. 12 e della disciplina in atto, quale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti delle Imprese edili e affini.

ART. 3

Oggetto del contratto

L'Impresa affida al subappaltatore, che dichiara di assumere, l'esecuzione dei lavori di posa in opera degli impianti telefonici, dati ed elettrici. || ?

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, come sopra specificati, secondo il progetto ed il Capitolato allegati al contratto e con i quali forma parte integrante.

ART. 4

Importo presunto del subappalto

Il lavoro viene affidato a misura e/o a corpo per un valore presunto di €. 21.589,11 (ventunomilacinquecentottantanove/11) al subappaltatore che accetta l'esecuzione delle opere meglio individuate all'art. 3.

Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione né la reciproca obbligazione delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto.

ART. 5

Misurazione dei lavori e pagamenti

Le quantità dei lavori eseguiti risulteranno dalla contabilità redatta dalla Direzione dei Lavori.

Su ogni stato d'avanzamento, così redatto, verrà trattenuto, a garanzia della buona esecuzione del lavoro e degli obblighi assunti con la presente scrittura, un importo pari al 5% che sarà svincolato al collaudo favorevole da parte della Committente.

I pagamenti effettuati mediante assegni entro 10 giorni dalla data di pagamento del relativo certificato da parte dell'Ente Appaltante all'Impresa Subappaltante.

ART. 6

Rapporti esecutivi tra impresa e subappaltatore

L'Impresa dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al Titolare dell'Impresa stessa.

L'Impresa dichiara altresì che la direzione dei lavori è affidata al Sig. Palmas Giampaolo;

ART. 7

Sorveglianza dei lavori

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e a quelle organizzative del Direttore di Cantiere.

Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile,

come richiamato dall'art. 10 del presente contratto, sia all'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello stesso.

ART. 8

Persone autorizzate dal subappaltatore

La Ditta subappaltatrice autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare, le somme dovute in conto e a saldo, le seguenti persone: Sig. Aiana Marco, ciò con esonero di responsabilità dell'Impresa e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione dovrà essere comunicata all'Impresa immediatamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

ART. 9

Tempi di esecuzione

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 20 giorni dalla data della stipulazione del presente contratto.

Di tale consegna verrà redatto regolare verbale in duplice copia, sottoscritto dai contraenti o dai loro rappresentanti.

Qualora entro 5 (cinque) giorni dalla data della consegna il Subappaltatore non abbia comunicato per iscritto all'Impresa le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente e incondizionatamente accettata.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi computati dalla data del verbale di consegna di cui sopra.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'Impresa, un apposito verbale in duplice copia, sottoscritto anche dal Subappaltatore.

L'Impresa, si riserva il diritto di provvedere in qualsiasi momento al controllo dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Codice

Civile e di fissare congruo termine per un recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il ritmo dell'ammontare giornaliero sopra indicato.

ART. 10

Sospensione dei lavori

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall'impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente generale dell'opera, ed anche per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto del Subappaltatore ed un eventuale richiesta di congrua del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 11

Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e semprechè il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, (occorrendo nella contabilità definitiva dei lavori), una penalità di €. 50,00 (CIRQUANTO) salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore.

ART. 12

Verifica dei lavori e pagamento dei saldi

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, come dall'art. 10 del presente contratto, l'Impresa eseguirà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro trenta giorni

dalla loro ultimazione, dandone regolare preavviso al Subappaltatore; e, subito dopo comunicherà al Subappaltatore, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato. La mancata comunicazione scritta da parte dell'impresa, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, entro il termine di trenta giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto al subappaltatore di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 13

Divieto di cessione dei lavori di subappalto e del credito

Il Subappaltatore non potrà cedere, neppure in parte, nè subappaltare, a sua volta, le lavorazioni oggetto del presente contratto. E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non sia riconosciuta dall'Impresa.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto, di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, ivi comprese quelle contenute nell'art. 21 della Legge n° 646/82 e successive modificazioni.

ART. 14

Custodia del cantiere

Fino alla materiale consegna delle opere in oggetto del presente contratto, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

ART. 15

Variazioni nel contratto di subappalto

Le quantità dei lavori da eseguire potranno subire variazioni in più o in meno senza che per tali ragioni l'Impresa subappaltatrice possa vantare diritti o compensi oltre quelli pattuiti. In caso di variazioni delle quantità di progetto le stesse quantità verranno riconosciute all'Impresa subappaltatrice. Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto. Il subappaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha, però, l'onere di eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Impresa.

ART. 16

Oneri a carico del subappaltatore

Ferma restando, in ogni altro caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, il Subappaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera.

Il Subappaltatore dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori e dei materiali.

Tutte le spese derivanti al subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il Subappaltatore assume, infine, espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l'Impresa, ai sensi per gli effetti dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni, di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di

iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richiesti dalle vigenti leggi al fine dell'iscrizione all'Albo medesimo, ancorchè dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10ter della Legge 31 maggio 1965, n° 575;

- b) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonchè di assolvere, nei confronti della Edilcassa pos. ESGMSI gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dello Statuto e regolamento dell'Organismo anzidetto;
- c) di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di Cagliari e dalle altre norme da essi richiamate;
- d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto collettivo nazionale in vigore;
- e) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- f) a richiesta dell'Impresa ovvero del Committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed assicurativi, alla Edilcassa, nonchè di tutti gli

altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

- g) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- h) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'Impresa i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal Committente principale. Il Subappaltatore si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente articolo.

ART. 17

Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 10.01.91 n° 55, art. 18 della legge 55/90, successive integrazioni e modificazioni e in particolare il D.L. 626 sulla sicurezza nei cantieri così come indicato anche all'art. 31 della legge 11.02.94 n° 109)

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Impresa. Quest'ultima, resterà pertanto, indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro commesso in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore, in quanto assuntore di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specialistiche capacità.

Il Subappaltatore dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di legge delle opere provvisorie in atto a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze modificandole o integrandole sia prima di dare inizio ai lavori sia durante lo svolgimento degli stessi.

Parimenti il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Impresa compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Il Subappaltatore, mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro di cui le maestranze facenti capo ad esso saranno chiamate a prestare la propria attività - e ciò ai sensi dei D.P.R. 27 aprile 1955, n° 457 e 7 gennaio 1956, n° 164, nonché dalle leggi vigenti in materia - manda inoltre indenne sino d'ora l'Impresa per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti da esso Subappaltatore, così per i danni che per fatto dello stesso Subappaltatore dovessero comunque derivare a terzi.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza alle vigenti norme di legge, nonché di contratti ed accordi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 18

Obbligo di rilascio del Cantiere

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'Impresa ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, sia in ogni altro caso di insorta o

insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente subappalto.

ART. 19

Danni

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite, fino alla consegna.

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sul Subappaltatore solo se dipendono da cause ad esso imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico.

ART. 20

Risoluzione del Contratto

E' in facoltà dell'Impresa di risolvere il contratto:

- a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento degli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

d) qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Impresa dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Subappaltatore. All'atto della risoluzione, il subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Impresa, e a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari del Subappaltatore, (nonchè le sue attrezzature di cantiere).

ART. 21

Condizioni risolutive

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della mancata concessione o rinnovo dell'Ente Appaltante, dell'autorizzazione definitiva del Subappalto.

Tale risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e il subappaltatore non potrà pretendere alcunchè ad eccezione.

ART. 22

Corresponsabilità del Subappaltatore

L'Impresa, poichè risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato del subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.

ART. 23

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato libero, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, da un arbitro nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

L'arbitro deciderà secondo diritto ed equità e la sua determinazione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

ART. 24

Il presente contratto viene redatto in triplice copia, verrà sottoposto a registrazione fiscale solamente in caso d'uso a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26/10/72 n° 634 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con la propria inadempienza, avrà reso necessaria la registrazione stessa, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 56 del D.P.R. 26/10/72 n° 634.

ART. 25

Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto (art. 20 C.P.C.).

ART. 26

Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del C.C. e le altre norme di legge.

Le parti richiamano inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti nazionali e territoriali.

ART. 27

Forma delle modifiche

Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'IMPRESA

IMPRESA EDILE
PALMAS GIAMPAOLO
Via G. Nenni 18 - Tel. 71116
09015 BOMBUSCONAS
Cod. Fisc. PLM 041 89130 D3341
Partita IVA 00278510920

IL SUBAPPALTATORE

Adriano Aiane

Il Subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

- Art. 2 Premesse
- Art. 3 Oggetto del contratto
- Art. 4 Importo presunto del subappalto
- Art. 5 Pagamenti
- Art. 7 Sorveglianza dei lavori
- Art. 9 Tempi di esecuzione
- Art. 10 Sospensione dei lavori
- Art. 11 Penalità
- Art. 12 Verifica dei lavori e pagamento dei saldi
- Art. 13 Divieto di cessione dei lavori di subappalto e del credito
- Art. 14 Custodia del cantiere
- Art. 15 Variazione del contratto di subappalto
- Art. 16 Oneri a carico del subappaltatore
- Art. 17 Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Art. 18 Obbligo di rilascio del cantiere
- Art. 19 Danni

IL SUBAPPALTATORE

Adriano Aiane

Prot.:CEW/2104/2003/CCA1699

23/1/2003

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CAGLIARI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02633880923
del Registro delle Imprese di CAGLIARI
data di iscrizione: 23/01/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/01/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 213056

Denominazione: IMPIANTI ELETTRICI GIULIO AIANA & FIGLI S.R.L. CON DENOMINAZIONE
ABBREVIATA "IMPIANTI ELETTRICI G.A. S.R.L."

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
UTA (CA) VIA REGINA MARGHERITA, 23 CAP 09010

Costituita con atto del 27/12/2000

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.330,00
sottoscritto 10.330,00
versato 3.099,00

Durata della società:
data termine: 31/12/2050
con proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c.)

OGGETTO SOCIALE:
LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, CITOFONICI D'UTENZA E DI
RADIO-TELECOMUNICAZIONI, CIVILI ED INDUSTRIALI E DI IMPIANTI DI APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE;
- LA COSTRUZIONE, L'ASSEMBLEAGGIO E LA POSA IN OPERA DI RETI ELETTRICHE A BASSA
E MEDIA TENSIONE SIA AEREE CHE SOTTERRANEE;
- LA COSTRUZIONE ED ELETRIFICAZIONE DI IMPIANTI RURALI AD USO CIVILE E/O
INDUSTRIALE;
- LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE
PUBBLICI E PRIVATI;
- L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN GENERE ED IN PARTICOLARE TINTEGGIATURA,
PLACCAGGIO, VERNICIATURA, PAVIMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE E IN GENERE
QUALUNQUE ALTRA OPERA COMUNE CONNESSA AL RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI A QUALUNQUE DESTINAZIONE;
- LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, RADIO ELETTRONICI IN GENERE,
L'APPOSIZIONE DI ANTENNE E DI IMPIANTI DI PROTEZIONE DI SCARICHE ATMOSFERICHE;
- LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI
DA FLUIDO LIQUIDO, ARRIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; DI
IMPIANTI IDROSANITARI, DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI
CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A QUALSIASI USO A PARTIRE DAL PUNTO
DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE;
- IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E ANTIFURTO;
- LA COSTRUZIONE, NONCHE' L'ASSEMBLEAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE;



Prot.: CEW/2104/2003/CCA1699

23/1/2003

- LA COSTRUZIONE, ASSEMBLEAGGIO, NONCHE' LA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI CABINE ELETTRICHE PER MEDIA E BASSA TENSIONE, ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI;
- L'ASSISTENZA, L'INSTALLAZIONE E LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRONICI, IMPIANTI ELETTROMECCANICI, IMPIANTI ELETTRO-TERMICI, NONCHE' DI RETI A BASSA E MEDIA TENSIONE INSTALLATE CABINE ELETTRICHE PER MEDIA E BASSA TENSIONE.
LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE SVOLTE SIA IN PROPRIO CHE COME CONCESSIONARIA E/O MANDATARIA CON O SENZA DEPOSITO.
LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E COMPARTICIPAZIONI MEDIANTE ACQUISTO DI QUOTE O DI AZIONI DI AZIENDE OPERANTI IN SARDEGNA AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE O CHE COMUNQUE POSSANO GIOVARE ALLO SVOLGIMENTO SOCIALE.
LA SOCIETA' POTRA' ACQUISTARE O VENDERE "MARCHI DI IMPRESE" O "BREVETTI" SE QUESTI SONO RITENUTI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
POTRA' INFINE FONDERSI, TRASFORMARSI, CONCENTRARSI CON AZIENDE SIMILARI QUANDO CIO' GIOVI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA SOCIALE.
ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITERRA' UTILE AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
LA SOCIETA' NON POTRA' COMUNQUE ESERCITARE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO QUALI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI.
A SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DELLA DELIBERA DEL C.I.C.R. 3 MARZO 1994 E DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PUBBLICATE SULLA G.U. N. 289 DEL 12 DICEMBRE 1994, L'ACQUISIZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA SOCIETA' PER FINANZIAMENTI DEI SOCI E' CONSENTITA E NON E' CONSIDERATA RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO A CONDIZIONE:
A) CHE I FINANZIAMENTI SIANO EFFETTUATI DAI SOCI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI DA ALMENO TRE MESI;
B) CHE I SOCI DETENGANO UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL DUE PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO, E COMUNQUE NON INFERIORE ALLA PERCENTUALE FISSATA, ANCHE IN FUTURO DAL C.I.C.R..
IL FINANZIAMENTO DA PARTE DEI SOCI E' PERTANTO LIBERAMENTE CONSENTITO CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALLE ESPOSTE PRESCRIZIONI E POTRA' PERTANTO ESSERE EFFETTUATO DA UNO O PIU' SOCI SENZA RIFERIMENTO ALLE QUOTE DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI.
IL FINANZIAMENTO DEI SOCI SARA' INFRUTTIFERO E POTRA' ESSERE RIMBORSATO AI SOCI IN QUALUNQUE MOMENTO SECONDO LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLA SOCIETA'.
QUALORA VENGANO RICHIESTI FINANZIAMENTI FRUTTIFERI, L'ASSEMBLEA DEI SOCI DOVRA' PREVENTIVAMENTE DELIBERARE L'ENTITA' DEGLI INTERESSI.

Poteri da Statuto:

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI, CHE POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI.

RESTANO IN CARICA PER IL TEMPO STABILITO DI VOLTA IN VOLTA ALL'ATTO DELLA NOMINA E SONO RIELEGGIBILI.

GLI AMMINISTRATORI NON SONO TENUTI A PRESTARE CAUZIONE.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 05/04/2001
durata in carica FINO ALLA REVOCA
* AIANA DAVIDE
nato a CAGLIARI (CA) il 21/12/1977
codice fiscale: NAIDVD77T21B354N



Prot.:CEW/2104/2003/CCA1699

23/1/2003

- AMMINISTRATORE UNICO nominato il 01/12/2002
* AIANA ADRIANO
nato a BADEN stato: SVIZZERA il 18/03/1970
codice fiscale: NAIDRN70C18Z133K

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2001

Attività esercitata nella sede legale:
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, CITOFONI D'UTENZA E DI RADIO
TELECOMUNICAZIONI CIVILI E IND.LI E IMP. DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.

SI CERTIFICA ALTRESI'

che l'impresa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti è abilitata, salvo le eventuali limitazioni
più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come
segue:

1) lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL
PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B
PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

RESPONSABILI TECNICI

* AIANA DAVIDE
nato a CAGLIARI (CA) il 21/12/1977
Codice Fiscale: NAIDVD77T21B354N
residente a UTA (CA) VIA REG. MARGHERITA 23 CAP 09010
- RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE
L'IMPIEGATO ADDETTO
SALVATORE ROGGERO




Prot.:CEW/2104/2003/CCA1699

23/1/2003

*** fine certificato ***

Documento composto di
n° 21 pagine

Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

n° 2474 DEL 13 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

